



**REGOLAMENTO AZIENDALE
RECANTE NORME E CRITERI DI COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI**

approvato con Deliberazione n. 1181 del 30/10/2020



ASST Fatebenefratelli Sacco

PREMESSE	3
ARTICOLO N. 1 – OGGETTO E FINALITA'	4
ARTICOLO N. 2 – DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI	4
ARTICOLO N. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO N. 4 – CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO	5
ARTICOLO N. 5 – SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO	11
ARTICOLO N. 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO	12
ARTICOLO N. 7 – CORRESPONSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	13
ARTICOLO N. 8 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO	15
ARTICOLO N. 9 – DEFINIZIONE INCENTIVO VERSO CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE	15
ARTICOLO N. 10 – APPLICAZIONE	15
ARTICOLO N. 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	15
ARTICOLO N. 12 – ENTRATA IN VIGORE	16



PREMESSE

Il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito "Codice degli appalti pubblici" prevede all'art. 113 una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente disciplina, ora abrogata. I commi 1, 2, 3 e 4 del sopra citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recitano:

- "1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
- 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*
- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*
- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progettazione di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*



ASST Fatebenefratelli Sacco

ARTICOLO N. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato n.1, disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., (di seguito "Codice dei contratti pubblici").

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO N. 2 – DEFINIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "Codice dei contratti pubblici" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- per "Incentivo" il fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Ente" l'ASST Fatebenefratelli Sacco;
- per "Responsabile" oppure "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento;
- per "DEC" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per "Gara" qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

ARTICOLO N. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di servizi e forniture (con esclusione dei contratti di concessione) da ripartire, per ciascun servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 113, nonché tra i loro collaboratori.

Il presente Regolamento si applica anche ai servizi e forniture che vengono acquisiti attraverso le Centrali di Committenza Aria SpA o Consip SpA.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività:

- di programmazione della spesa per investimenti,
- di valutazione preventiva dei progetti,
- di predisposizione e di controllo delle procedure di gara,
- di esecuzione dei contratti pubblici,
- di RUP,
- di direzione dell'esecuzione,
- di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le fattispecie espressamente enunciate ai sensi dell'art.1, comma 3, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 113, il fondo di cui al presente Regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica dirigenziale.



ARTICOLO N. 4 – CRITERI E PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO

I criteri e le percentuali per la determinazione dell'ammontare del fondo vengono individuati secondo le disposizioni appresso indicate.

Criteri per la determinazione del fondo:

1. La valorizzazione del fondo matura solo per procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a Euro 40.000,00. Gli acquisti, anche effettuati con procedura comparativa, per importi fino a 40.000,00 euro sono esclusi dall'accantonamento del fondo al fine di evitare il ricorso indiscriminato al frazionamento delle forniture/dei servizi (rientrano in tale fattispecie anche le adesioni a gare aggregate e/o convenzioni centralizzare ARIA/Consip per importi complessivi inferiori a Euro 40.000,00).
2. Sono pertanto escluse, ai fini dell'accantonamento del fondo, le procedure ad affidamento diretto e le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore.
3. L'adesione a gare già aggiudicate per le quali non sia stata prevista la costituzione del fondo nel quadro economico non costituisce requisito per la costituzione del fondo.
4. La proroga tecnica di contratti scaduti non costituisce requisito per la costituzione del fondo.
5. Il fondo si costituisce:
 - per le gare autonome (a livello di singola azienda): al momento della pubblicazione del bando (per acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria) o del lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel (per acquisti di valore compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia comunitaria);
 - per le gare aggregate: per la quota parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco al momento della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura sulla piattaforma Sintel se l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila; qualora invece l'ASST Fatebenefratelli Sacco rivesta il ruolo di "azienda aggregata", al momento dell'adesione per la quota parte di propria competenza;
 - per le gare ARIA SpA o CONSIP SpA: al momento dell'adesione da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco alla convenzione centralizzata.
6. Sono esclusi ai fini dell'accantonamento del fondo, gli acquisti di beni o servizi per i quali non sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.
7. In caso di procedure inerenti l'acquisizione di beni e servizi finanziate dalla Comunità Europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo è ridotto del 20%, non essendo applicabile a dette procedure il comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 60/2016 e ss.mm.ii..

Fasce di importo e percentuali per la determinazione del fondo:

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento. Nella Tabella 1 appresso riportata vengono definite le fasce di importo e le percentuali da applicarsi alle stesse (le % della tabella sono già comprensive della quota pari al 20% da destinare



ASST Fatebenefratelli Sacco

all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici, ecc., ai sensi del comma 4 dell'art. 113).

Tabella 1: fasce importo dei Servizi o delle Forniture

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	% da applicare
fino a euro 500.000,00	1,0%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	
- per la parte fino a euro 500.000,00	1,0%
- per la parte da euro 500.001,00 fino a euro 1.500.000,00	0,8%
- per la parte da euro 1.500.001,00 fino a euro 5.000.000,00	0,6%
- per la parte da euro 5.000.001,00 fino a euro 20.000.000,00	0,4%
oltre 20.000.001,00	0,0%

Tenuto conto delle vigenti disposizioni normative inerenti l'obbligo di ricorrere in via prioritaria alle procedure centralizzate, sono definiti i coefficienti di pesatura della complessità (Tabella 2) con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 113 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

Tabella 2: Grado di complessità delle procedure

Tipologia di procedura di gara	moltiplicatore
Procedure ARIA/CONSIP/Centrali di committenza	1 (100%)
Gare aggregate a livello di unione formale d'acquisto	0,7 (70%)
Gare autonome/a livello di singola azienda	0,5 (50%)

Si precisa che, in caso di adesione a convenzioni ARIA/Consip per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018), le percentuali indicate nella Tabella 1 saranno ridotte del 50% in osservanza delle disposizioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/2672 del 16/12/2019 – Sub Allegato 1.

Fasi della procedura di acquisto:

6

MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

Una volta definito l'importo complessivo del fondo lo stesso deve essere ripartito tra le 3 fasi in cui si articola ogni procedura di acquisto, secondo le percentuali appresso indicate:

Tabella 3 – fasi della procedura

FASI DELLA PROCEDURA	RIPARTIZIONE FONDO TRA LE TRE FASI	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del codice	Accantonamento ex art. 113 c.4 del codice (20%)
Fase 1: fase programmazione	→ 10% del valore del fondo	8%	2%
Fase 2: fase procedura di affidamento	→ 35% del valore del fondo	28%	7%
Fase 3: fase esecuzione	→ 55% del valore del fondo	44%	11%

Come indicato nel primo capoverso dell'art. 3 del presente Regolamento, Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.

Il fondo si registra a bilancio per competenza e quindi sul bilancio del primo anno si registrano i valori relativi alle fasi 1 e 2 (fase 1 - programmazione dei fabbisogni, fase 2 – procedura di affidamento) e la quota parte di spettanza dell'anno della fase 3 (fase 3 - esecuzione).

Per quanto concerne l'importo posto a base di gara e l'imputazione a bilancio si precisa quanto segue:

- Per le gare autonome indette dall'ASST Fatebenefratelli Sacco a livello di singola azienda, la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 ha come riferimento il valore complessivo della gara (intendendo il fabbisogno della singola azienda non tenendo conto di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende) e grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o del lancio della procedura su Sintel al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
- Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda capofila:
 - La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura su Sintel, calcolando l'importo delle fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni e calcolando l'importo della fase 2 sul valore complessivo a base d'asta della procedura, comprensivo degli importi anche delle aziende aggregate (con esclusione di eventuali estensioni per adesioni successive previste per altre aziende);
 - Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno della pubblicazione del bando e/o lancio della procedura su Sintel al 100% per la fase 1 e la fase 2 e in quota parte, proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;


 MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

- Per le gare aggregate nelle quali l'ASST riveste il ruolo di azienda aggregata:
 - La valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113, è determinata al momento dell'adesione calcolando l'importo delle sole fasi 1 e 3 in relazione al valore dei propri fabbisogni, in quanto la fase 2 è di competenza della sola azienda capofila;
 - Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3;
- Per le gare ARIA / CONSIP la valorizzazione delle risorse da destinare all'incentivo ex art. 113 è determinata dall'ASST Fatebenefratelli Sacco al momento dell'adesione avendo a riferimento il valore del proprio fabbisogno per le sole fasi 1 e 3, in quanto la fase 2 non è di competenza dell'ASST. Il fondo determinato grava sul bilancio dell'anno dell'adesione al 100% per la fase 1 e proporzionale alla durata, per la fase 3, imputando agli anni successivi le restanti quote di competenza della fase 3. Per valore del proprio fabbisogno si intende l'importo complessivo di adesione alla singola gara centralizzata anche se effettuata in diverse tranches.

Si riportano di seguito 4 differenti esempi di definizione dell'importo del fondo incentivi, applicando le percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra, in relazione alla tipologia di procedura di gara:

Esempio n. 1 - Gara autonoma dell'ASST Fatebenefratelli Sacco

Valore a base d'asta Euro 2.457.000,00

Durata 36 mesi

Data pubblicazione 01/02/2019

Data di esecuzione del contratto 01/07/2019

Se all'importo a base d'asta si applicano le % di cui alla tabella 1 e l'abbattimento del 50% definito dal fatto che trattasi di gara singola (tabella n. 2) il valore complessivo del fondo da attribuirsi alle 3 fasi è pari ad Euro 9.371,00 calcolato come segue:

Fino a 500.000,00	→ 0,5% pari al 50% di 1%	→ Euro 2.500,00
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	→ 0,4% pari al 50% di 0,8%	→ Euro 4.000,00
Da 1.500.001,00 a 2.457.000,00	→ 0,3% pari al 50% di 0,6%	→ Euro 2.871,00

La ripartizione dell'incentivo di Euro **9.371,00** sulle tre fasi, in base alle % di cui alla tabella 3, è:

- ✓ Fase 1 (10%) → Euro 937,10 di cui: l'80% (**€ 749,68**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 187,42) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;
- ✓ Fase 2 (35%) → Euro 3.279,85 di cui: l'80% (**€ 2.623,88**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 655,97) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;
- ✓ Fase 3 (55%) → Euro 5.154,05 di cui: l'80% (**€ 4.123,24**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 1.030,81) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;

L'importo complessivo della quota incentivo erogabile al personale è pari a **€ 7.496,80**.

Esempio n. 2 - Gara aggregata (con ASST Fatebenefratelli Sacco come capofila)

MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

Valore a base d'asta Euro 30.990.000,00

Durata 36 mesi

Data pubblicazione 07/05/2019

Data di esecutività del contratto 01/10/2019

Valore importo inerente i fabbisogni propri dell'ASST Fatebenefratelli Sacco: Euro 7.050.000,00

Applicando le % di cui alla tabella 1 e l'abbattimento del 30% definito dal fatto che trattasi di gara aggregata (tabella n. 2) il valore complessivo del fondo è calcolato come segue:

fase 1 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 7.050.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 e considerato l'abbattimento del 30%:

Fino a 500.000,00 → 0,7% pari al 70% di 1% → Euro 3.500,00

Da 500.001,00 a 1.500.000,00 → 0,56% pari al 70% di 0,8% → Euro 5.600,00

Da 1.500.001,00 a 5.000.000,00 → 0,42% pari al 70% di 0,6% → Euro 14.700,00

Da 5.000.001,00 a 7.050.000,00 → 0,28% pari al 70% di 0,4% → Euro 5.740,00

Totale Euro 29.540,00 su cui applicare la percentuale del 10% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 1 (tabella 3);

fase 2 Quota incentivo calcolata sul valore complessivo della gara posto a base d'asta comprensivo anche dei fabbisogni di tutte le aziende aggregate (Euro 30.990.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 e considerato l'abbattimento del 30%:

Fino a 500.000,00 → 0,7% pari al 70% di 1% → Euro 3.500,00

Da 500.001,00 a 1.500.000,00 → 0,56% pari al 70% di 0,8% → Euro 5.600,00

Da 1.500.001,00 a 5.000.000,00 → 0,42% pari al 70% di 0,6% → Euro 14.700,00

Da 5.000.001,00 a 30.990.000,00 → 0,28% pari al 70% di 0,4% → Euro 72.772,00

Totale Euro 96.572,00 su cui applicare la percentuale del 35% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 2 (tabella 3);

fase 3 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 7.050.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 e considerato l'abbattimento del 30%:

Fino a 500.000,00 → 0,7% pari al 70% di 1% → Euro 3.500,00

Da 500.001,00 a 1.500.000,00 → 0,56% pari al 70% di 0,8% → Euro 5.600,00

Da 1.500.001,00 a 5.000.000,00 → 0,42% pari al 70% di 0,6% → Euro 14.700,00

Da 5.000.001,00 a 7.050.000,00 → 0,28% pari al 70% di 0,4% → Euro 5.740,00

Totale Euro 29.540,00 su cui applicare la percentuale del 55% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 3 (tabella 3);

L'ASST Fatebenefratelli Sacco in qualità di capofila matura sulla procedura di gara un importo complessivo di incentivo pari a Euro **53.001,00** così ripartito sulle tre fasi in base alle % di cui alla tabella 3:

- ✓ Fase 1 (10%) → di Euro 29.540,00 pari a Euro 2.954,00 di cui: l'80% (**€ 2.363,20**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 590,80) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;
- ✓ Fase 2 (35%) → di Euro 96.572,00 pari a Euro 33.800,00 di cui: l'80% (**€ 27.040,00**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 6.760,00) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;
- ✓ Fase 3 (55%) → di Euro 29.540,00 pari a Euro 16.247,00 di cui: l'80% (**€ 12.997,60**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 3.249,40) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice.

L'importo complessivo della quota incentivo erogabile al personale è pari a **€ 42.400,80**.

MARCHIO DEPOSITATO



Esempio n. 3 - Gara aggregata (con ASST Fatebenefratelli Sacco che riveste il ruolo di azienda aggregata)

Valore fabbisogno Euro 1.650.000,00

Durata 36 mesi

Data adesione: 01/12/2019

In tale tipologia di acquisto devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'incentivo, unicamente le fasi 1 e 3.

fase 1 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 1.650.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 e considerato l'abbattimento del 30%:

Fino a 500.000,00 → 0,7% pari al 70% di 1% → Euro 3.500,00

Da 500.001,00 a 1.500.000,00 → 0,56% pari al 70% di 0,8% → Euro 5.600,00

Da 1.500.001,00 a 1.650.000,00 → 0,42% pari al 70% di 0,6% → Euro 630,00

Totale Euro 9.730,00 su cui applicare la percentuale del 10% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 1 (tabella 3);

fase 3 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 1.650.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 e considerato l'abbattimento del 30%:

Fino a 500.000,00 → 0,7% pari al 70% di 1% → Euro 3.500,00

Da 500.001,00 a 1.500.000,00 → 0,56% pari al 70% di 0,8% → Euro 5.600,00

Da 1.500.001,00 a 1.650.000,00 → 0,42% pari al 70% di 0,6% → Euro 630,00

Totale Euro 9.730,00 su cui applicare la percentuale del 55% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 3 (tabella 3);

L'ASST Fatebenefratelli Sacco in qualità di azienda aggregata matura sulla procedura di gara un importo complessivo di incentivo pari a Euro **6.325,00** così ripartito sulle due fasi in base alle % di cui alla tabella 3:

✓ Fase 1 (10%) → di € 9.730,00 pari a Euro 973,00 di cui: l'80% (**€ 778,40**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 194,60) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;

✓ Fase 3 (55%) → di Euro 9.730,00 pari a € 5.352,00 di cui: l'80% (**€ 4.281,60**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 1.070,40) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;

L'importo complessivo della quota incentivo erogabile al personale è pari a **€ 5.060,00**.

Esempio n. 4 – gare ARIA / Consip (adesione da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco a convenzioni centralizzate)

In tale fattispecie la modalità di calcolo dell'incentivo è analoga alla modalità indicata nel precedente esempio n. 3, con la sola variante che non si applica alcun abbattimento alle percentuali di cui alla tabella n. 1 come di seguito riportato (ad eccezione delle adesioni su convenzioni per farmaci e vaccini (categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018) per le quali è previsto un abbattimento del 50% rispetto alle percentuali previste nella Tabella 1):

Valore fabbisogno Euro 1.650.000,00

Durata 36 mesi

Data adesione: 01/12/2019

10

MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

In tale tipologia di acquisto devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo dell'incentivo, unicamente le fasi 1 e 3.

fase 1 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 1.650.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 senza alcun abbattimento:

Fino a 500.000,00	→ 1%	→ Euro 5.000,00
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	→ 0,8%	→ Euro 8.000,00
Da 1.500.001,00 a 1.650.000,00	→ 0,6%	→ Euro 900,00

Totale Euro 13.900,00 su cui applicare la percentuale del 10% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 1 (tabella 3);

fase 3 Quota incentivo calcolata sul valore del fabbisogno dell'ASST (Euro 1.650.000,00) applicando le percentuali di cui alla tabella 1 senza alcun abbattimento:

Fino a 500.000,00	→ 1%	→ Euro 5.000,00
Da 500.001,00 a 1.500.000,00	→ 0,8%	→ Euro 8.000,00
Da 1.500.001,00 a 1.650.000,00	→ 0,6%	→ Euro 900,00

Totale Euro 13.900,00 su cui applicare la percentuale del 55% per il calcolo dell'incentivo riservato alla fase 3 (tabella 3);

L'ASST Fatebenefratelli Sacco in qualità di azienda aggregata matura sulla procedura di gara un importo complessivo di incentivo pari a Euro **9.035,00** così ripartito sulle due fasi in base alle % di cui alla tabella 3:

- ✓ Fase 1 (10%) → di € 13.900,00 pari a Euro 1.390,00 di cui: l'80% (**€ 1.112,00**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 278,00) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;
- ✓ Fase 3 (55%) → di Euro 13.900,00 pari a € 7.645,00 di cui: l'80% (**€ 6.116,00**) quota erogabile al personale e il 20% (€ 1.529,00) quota accantonabile ex c. 4 art. 113 del codice;

L'importo complessivo del fondo "quota incentivo erogabile al personale" è pari a **€ 7.228,00**.

ARTICOLO N. 5 – SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'INCENTIVO

I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale, sono individuati nei dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, come di seguito individuati. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione.

- Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 e disposizioni regionali);
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento" (art. 31 Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
- Coloro che svolgono attività di "Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
- Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara" (quali: attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea, alla redazione degli atti di gara tra cui bando, disciplinare, lettera invito, alla pubblicità legale; attività eventualmente necessarie per l'espletamento di una procedura in forma aggregata o per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza; ogni attività svolta dalla pubblicazione del bando fino all'individuazione del



ASST Fatebenefratelli Sacco

contraente, tra cui attività seggio di gara e segreteria commissione di gara, stesura verbali di gara, delibera di aggiudicazione; attività propedeutiche alla stipula del contratto);

- Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto" (gestione fideiussioni, adempimenti Osservatori, reportistica verso soggetti esterni quali ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti, ecc.);
- Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di supporto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, solo se formalmente nominati;
- Coloro che svolgono attività di "Collaborazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto" (emissioni ordinativi, ricezione merci presso magazzino economale e/o tecnico e/o farmaceutico, liquidazione fatture e verifiche contabili, emissione mandati di pagamento);
- Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione" (a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto);

ARTICOLO N. 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO A GRAVARE SUL FONDO

La ripartizione dell'importo complessivo relativo alla quota di incentivo erogabile al personale (80%) al netto della quota di cui al comma 4 dell'art. 113 (20%), calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente:

Fasi della procedura	Quota della percentuale erogabile al personale (80%), al netto della quota di cui al c.4 dell'art. 113 del codice	Funzione / attività rientranti in ogni fase	Ripartizione del valore determinato per singola fase erogabile al personale in % sul valore della fase
F1	10%	Programmazione della spesa	100%
F2	35%	Responsabile del procedimento (RUP)	30%
		Valutazione preventiva dei progetti (capitolato tecnico)	10%
		Predisposizione e controllo procedure di gara	60%
F3	55%	Supporto tecnico/amministrativo al RUP post stipulazione contratto	20%
		Direzione dell'Esecuzione (DEC)	40%
		Supporto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*)	15%
		Collaborazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto	20%
		Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità / certificato di regolare esecuzione	5%

(*) In caso di mancata nomina formale dei soggetti a supporto del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la relativa quota prevista nella tabella di cui sopra (15%) sarà assegnata all'attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, la cui quota diventerà pertanto del 55% (40% + 15%).



ASST Fatebenefratelli Sacco

La corresponsione è regolata dall'art. 7 del presente Regolamento, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle attività.

ARTICOLO N. 7 – CORRESPENSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Con determinazione / deliberazione a contrarre (per le procedure autonome e/o per le procedure aggregate in cui l'ASST Fatebenefratelli Sacco svolge il ruolo di capofila) si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

Con determinazione / deliberazione di adesione (per le adesioni a convenzioni ARIA/Consp o per la presa d'atto dell'aggiudicazione di procedure in forma aggregata in cui l'ASST Fatebenefratelli Sacco svolge il ruolo di azienda aggregata), si provvede alla quantificazione delle risorse destinate al fondo incentivi, calcolate secondo le modalità di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

La liquidazione degli incentivi è disposta almeno annualmente dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione di servizi/forniture a conclusione del contratto, con determinazione dirigenziale per la quantificazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, effettuato di concerto con il RUP. Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale e tenuto conto dell'oggetto del contratto, il Direttore dell'UOC competente disporrà una determinazione dirigenziale di accertamento e liquidazione degli incentivi successivamente all'aggiudicazione e, le successive per la liquidazione degli incentivi relativi alla fase esecutiva dei contratti, con cadenza annuale secondo il principio della competenza economica sulla base di quanto eseguito/accertato.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Direttore dell'UOC competente all'acquisizione dei servizi o delle forniture al Direttore dell'UOC Risorse Umane, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.

Resta inteso che:

- 1) nel caso in cui nell'ambito di una medesima procedura le prestazioni vengano svolte da più soggetti, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo soggetto terrà conto delle attività effettivamente svolte in relazione alle giornate di presenza;
- 2) nel caso in cui un soggetto svolga nell'ambito di una medesima procedura più prestazioni, la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte;
- 3) le quote parti del compenso incentivante corrispondenti a:
 - prestazioni non svolte da dipendenti dell'ASST in quanto affidate a personale esterno all'organico aziendale,
 - prestazioni svolte da personale dipendente con qualifica dirigenziale,
 - prestazioni per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti,incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

L'importo dell'incentivo - comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione con esclusione dell'IRAP - corrisposto al singolo dipendente nel corso dell'anno non può superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo (art. 113, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, l'UOC Risorse Umane:

13

MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

- monitorizza con periodicità almeno semestrale l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, ne dà immediata comunicazione scritta al Direttore della struttura competente per la quantificazione degli incentivi e al dipendente interessato;
- annota le eventuali autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 anche corrisposti da altre amministrazioni;
- interrompe i pagamenti ed avvisa immediatamente il Direttore della struttura competente alla quantificazione degli incentivi a gravare sul fondo nel caso di raggiungimento della quota del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Qualora il dipendente raggiunga nel corso dell'anno solare/fiscale il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e svolga comunque nell'anno solare/fiscale ulteriori prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, esse sono pagate non oltre l'anno solare/fiscale successivo, fermo che concorrono al raggiungimento della quota del 50% riferita a quell'anno solare/fiscale.

L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di acquisto del bene / servizio è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o della rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento / andamento del servizio o della fornitura. Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico della procedura, qualora imputabile al personale incaricato, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Nel caso di cui al precedente paragrafo, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della UOC competente all'acquisizione della fornitura o servizio, contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano il fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso di aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 107, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per un periodo superiore a un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.

Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la

14

MARCHIO DEPOSITATO



ASST Fatebenefratelli Sacco

stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.

ARTICOLO N. 8 – CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

Ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti l'incentivo è comunque compatibile e cumulabile con altre forme di incentivazione previste dai contratti collettivi e con il compenso per il lavoro straordinario.

Le disposizioni del presente Regolamento valgono anche per il personale che sia titolare di una posizione organizzativa che usufruisce, oltre il trattamento economico fondamentale, anche della retribuzione di posizione e di risultato previste per questa figura.

ARTICOLO N. 9 – DEFINIZIONE INCENTIVO VERSO CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALE

Quando l'Azienda si avvale delle attività di una centrale di committenza regionale per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può destinare una percentuale – non oltre quella massima prescritta dalla vigente normativa (quindi non superiore a un quarto) – nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza regionale. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Azienda e Centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

ARTICOLO N. 10 – APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ASST Fatebenefratelli Sacco con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consp o adesioni a procedure aggregate con ASST Fatebenefratelli Sacco con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Inoltre, il presente Regolamento si applica alle acquisizioni di servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito (per procedure autonome o procedure aggregate con ASST Fatebenefratelli Sacco con ruolo di azienda capofila) ovvero il provvedimento di adesione (per adesioni a convenzioni ARIA/Consp o adesioni a procedure aggregate con ASST Fatebenefratelli Sacco con ruolo di azienda aggregata), sono stati rispettivamente pubblicati/trasmessi o adottati dall'1 gennaio 2018 a condizione che sia stato effettuato l'accantonamento delle risorse necessarie.

ARTICOLO N. 11 – NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque



ASST Fatebenefratelli Sacco

l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

ARTICOLO N. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda (www.asst-fbf-sacco.it) – Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".